



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile – crisi d’impresa e procedure concorsuali

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa	Caterina Macchi	Presidente
dott.ssa	Guendalina Pascale	Giudice
dott.ssa	Rosa Grippo	Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 1202-1/ /2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l’apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da STEFANIA MANTICA (cod. fisc. MNTSFN72R49H264M), nata a Rho (MI) il 09.10.1972, residente in Vanzago (MI), rappresentato e difeso dall’avv. LAURA LIMIDO, *“nella sua qualità di professionista con compiti e funzioni di OCC ai sensi degli artt. 268 e segg. CCII e nominato da SER.CO.P A.S.C. – AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO RHODENSE”*;

letto il ricorso in data 1.10.24, con il quale STEFANIA MANTICA ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

letta l’integrazione della relazione dell’OCC;

esaminata la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 269 CCI per l’apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l’istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione dell’istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



- D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;
- F) in particolare, STEFANIA MANTICA - il cui nucleo familiare risulta composto dalla stessa e dalla figlia maggiorenne Gaia Scurria convivente - non è proprietaria di alcun bene immobile, ma unicamente di un reddito da lavoro di euro 1662,18 al mese (comprensivo della tredicesima) e, dedotte le spese di mantenimento (rispetto alle quali va considerato che la figlia metterebbe a disposizione del *budget familiare* parte del proprio stipendio) residuino risorse sufficienti a pagare la prededuzione maturanda nel corso di una LC e, almeno in parte, i creditori concorsuali.

Non si pone pertanto, in concreto, alla luce di quanto chiarito dall'OCC, alcun contrasto con il diverso istituto dell'esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 283 CCII e ss.

Come noto, infatti, l'accesso allo strumento della liquidazione controllata è consentito alle ipotesi in cui sia prevedibile una distribuzione di attivo in favore dei creditori, mentre ove questo non sia possibile, i debitori potranno accedere alla procedura dell'esdebitazione dell'incapiente. Tale impostazione va confermata anche alla luce della recente modifica dell'art. 283 co. 2 CCII.

A ben vedere, secondo un'interpretazione sistematica, costituzionalmente orientata dell'art. 283 co. 2 CCII, tale norma va letta nel senso che il legislatore, in applicazione del principio di cui all'art. 2 Cost., ha individuato un limite minimo di reddito, valido su tutto il territorio nazionale, che si presume necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia: tale limite è dato da una somma corrispondente al valore dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente ISEE. Tuttavia, ed è ciò che si verifica nel caso concreto, tale limite minimo può essere riconsiderato in aumento dal giudice, allorquando il debitore sia in grado di giustificare le ragioni per cui quel valore, per le sue concrete esigenze, non sia sufficiente al mantenimento suo e della sua famiglia. Tutte le risorse superiori al valore minimo indicato dal legislatore e comunque alle necessità di mantenimento del debitore e della sua famiglia, possono essere, di conseguenza, destinate al debitore;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;



1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del debitore STEFANIA MANTICA residente in Vanzago (MI);
2. nomina Giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
3. nomina liquidatore l'OCC, avv. Laura Limido;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8. dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
 - I. trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
 - II. comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;



- III. chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
9. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di STEFANIA MANTICA;
10. dispone che il liquidatore:
- I. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - II. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - III. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - IV. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - V. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
11. dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale
12. dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 21/11/2024
- Il Giudice estensore
dott. ssa Rosa Grippo

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi

